



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale della ricerca

AVVISO INTEGRATIVO

Per la presentazione di progetti di ricerca e sviluppo da parte di proponenti italiani nell'ambito del Bando internazionale PRIMA Section 2 – Multi-topic 2021 (PRIMA 2021) pubblicato dal programma PRIMA – Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante “Riforma dell’organizzazione del Governo, a norma dell’articolo 11 della Legge 15 marzo 1997, n. 59” e, in particolare, l’articolo 2, comma 1, n. 12), che, a seguito della modifica apportata dal Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla con la legge 5 marzo 2020, n. 12, istituisce il Ministero dell’Università e della Ricerca;
- VISTO** il Decreto Legge del 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della legge 24 dicembre 2007, n. 244” che, all’articolo 1, comma 5, dispone il trasferimento delle funzioni del Ministero dell’Università e della Ricerca, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca);
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 26 settembre 2014, n. 753, recante “Individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione centrale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca”, con cui è stata disposta l’articolazione degli uffici di livello dirigenziale non generale dell’Amministrazione Centrale;
- VISTO** il Decreto Legge del 21 settembre 2019, n. 104, recante “Disposizioni urgenti per il trasferimento di funzioni e per la riorganizzazione dei Ministeri” nella parte relativa agli interventi sull’organizzazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;
- VISTO** il Decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020, istitutivo del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), così come convertito, con modificazioni, con la legge 5 marzo 2020, n. 12, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020;
- VISTO** il DPCM n. 164 del 30.09.2020 (G.U. n. 309 del 14 dicembre 2020), recante il Regolamento di Organizzazione del MUR, con particolare riguardo all’art. 11, comma 1;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 settembre 2020, n. 165 recante il “Regolamento concernente l’organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’Università e della Ricerca”;
- VISTO** l’art. 4, commi 7 e 11 del sopracitato D.L. n. 1 del 09/01/2020, in cui si dispone che nelle more dell’assegnazione delle risorse, è autorizzata la gestione sulla base delle assegnazioni disposte dal



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca nell'esercizio 2019 e che il Ministero dell'università e della ricerca succede, per quanto di competenza, in tutti i rapporti attivi e passivi in essere alla data del trasferimento delle funzioni;

- VISTO** il Decreto Interministeriale n.117 dell'8 settembre 2020, adottato di concerto dal Ministro dell'istruzione e dal Ministro dell'università e della ricerca, con il quale, si è provveduto all'assegnazione delle risorse finanziarie iscritte, per l'anno 2020, nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca alle competenti strutture dirigenziali come desumibili dal decreto legge 9 gennaio 2020, n.1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n.12, nonché alla determinazione dei limiti di spesa, per l'anno 2020, delle specifiche voci di bilancio interessate dalle norme di contenimento della spesa pubblica;
- VISTO** in particolare l'art. 8 del predetto decreto con il quale alla Direzione Generale per il coordinamento e la valorizzazione della ricerca e dei suoi risultati, di cui al DPCM 21 ottobre 2019, n. 140, sono assegnate le risorse indicate nella Tabella C, allegata al medesimo decreto, fatta salva la gestione delle spese afferenti ai capitoli e piani gestionali da affidare alle strutture di servizio individuate al successivo articolo 10 del richiamato decreto interministeriale;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 123, "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, coordinato con la Legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, "Misure urgenti per la crescita del Paese" e, in particolare, gli articoli 60, 61, 62 e 63;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2002, n. 289, "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (Legge finanziaria 2003), e ss.mm.ii., e in particolare l'articolo 72, recante disposizione sui "Fondi rotativi per le imprese";
- VISTO** l'articolo 1, comma 870, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), che istituisce nello stato di previsione della spesa del MUR il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST);
- VISTO** il dettato di cui all'articolo 1, comma 872, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e s.m.i.: "In coerenza con gli indirizzi del Programma nazionale della ricerca, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione del fondo di cui al comma 870 tra gli strumenti previsti nel decreto di cui al comma 873, destinando una quota non inferiore al 15 per cento delle disponibilità complessive del fondo al finanziamento degli interventi presentati nel quadro di programmi dell'Unione europea o di accordi internazionali [...]";
- VISTO** il Decreto-Legge n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 7 dell'art. 238 "Piano di investimenti straordinario nell'attività di ricerca";



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

- VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", e il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679, in osservanza del quale si rende l'informativa sul trattamento dei dati personali riportata in allegato al presente Avviso;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e ss.mm.ii.;
- VISTO** il Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea ("TFUE"), come modificato dall'articolo 2 del Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007 e ratificato dalla Legge 2 agosto 2008, n. 130, ed in particolare gli articoli 107 e 108;
- VISTO** il Regolamento (UE) 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L187 del 26 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE (Regolamento generale di esenzione per categoria) e in particolare l'articolo 59 che stabilisce l'entrata in vigore del medesimo Regolamento a partire dal giorno 1 luglio 2014;
- VISTO** il comma 1223 dell'art.1 della legge Finanziaria per il 2007, con il quale lo Stato italiano stabilisce alcune condizioni dirette ad adempiere agli obblighi di recupero di aiuti che la Commissione ha dichiarato incompatibili, cosiddetta "clausola Deggendorf";
- VISTA** la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione pubblicata in Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea il 27 giugno 2014 recante "Disciplina degli aiuti di stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione", che prevede, tra l'altro, il paragrafo 2.1.1. "Finanziamento pubblico di attività non economiche";
- VISTI** i documenti programmatico-strategici relativi alla Politica Nazionale della Ricerca, quali il Programma Operativo Nazionale "Ricerca e Innovazione" 2014-2020, la Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente ("SNSI") e il Programma Nazionale per la Ricerca 2015/2020, la normativa europea di settore, nonché le specifiche disposizioni attuative;
- VISTO** il Programma Quadro europeo Horizon 2020, mediante il quale vengono finanziati i Progetti per la Ricerca e l'Innovazione;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 593 del 26 luglio 2016, "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX "Misure per la ricerca scientifica e tecnologica" del Decreto Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 196 del 23 agosto 2016 e, in particolare, l'Art. 18 "Progetti internazionali";
- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 23 novembre 2020 prot. n. 861 (registrato alla Corte dei Conti il 10/12/2020 n. 2342 e pubblicato nella G.U. n. 312 del 17/12/2020) di "Proroga delle previsioni di cui al D.M. 26 luglio 2016, prot. n. 593", che estende la vigenza del regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione al 31 dicembre 2023;



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 2759 del 13 ottobre 2017, aggiornato con Decreto Direttoriale n. 2705 del 17 ottobre 2018, Linee guida al D.M. del 26 luglio 2016 n. 593 “Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie”, adottato dal Ministero in attuazione dell’Art. 16, comma 5, del citato D.M. 593/2016;
- VISTO** il Decreto Direttoriale n. 555 del 15 marzo 2018, con il quale sono state adottate le “Procedure operative per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 D.M. n. 593 del 26 luglio 2016”;
- VISTA** l’iniziativa internazionale PRIMA, istituita con la Decisione n. 1324/2017/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 4 luglio 2017 relativa alla partecipazione dell’Unione alla Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (PRIMA) avviato congiuntamente da più Stati membri;
- CONSIDERATO** che il programma PRIMA ha pubblicato sul proprio sito <http://prima-med.org/calls-for-proposals/> un bando internazionale con il titolo “Section 2 – Multi-topic 2021”, in breve “PRIMA 2021”;
- VISTA** la nota n. 14455 del 29/09/2020 con la quale il MUR ha aderito al bando PRIMA 2021 - Section 2 pubblicato dal programma PRIMA con un budget pari a Euro 7.000.000,00, nella forma di contributo alla spesa a valere su risorse FIRST per l’anno 2021;
- CONSIDERATA** la necessità di integrare con elementi di esclusiva pertinenza nazionale il bando internazionale PRIMA 2021 con scadenza il 24/04/2021 alle ore 17.00 per la presentazione delle pre-proposal;
- PRESO ATTO** che l’efficacia del presente avviso è subordinata all’adozione e registrazione del Riparto FIRST 2021;
- ATTESA** la necessità di avviare l’iter nazionale al fine di garantire il suo allineamento alle tempistiche comunitarie, subordinando, pertanto, l’ammissione al finanziamento dei progetti utilmente collocati in graduatoria al perfezionamento del suddetto decreto di Riparto e conseguente impegno;

DECRETA

Art. 1
Oggetto

Il presente avviso disciplina le procedure per il finanziamento da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca dei progetti di ricerca e sviluppo presentati dai partecipanti italiani nell’ambito del bando internazionale PRIMA 2021 con scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento fissata al 24/04/2021 alle ore 17.00, e da questa Iniziativa valutati positivamente e ritenuti finanziabili.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

Art. 2

Attività ammissibili

1. Sono ammesse al finanziamento le seguenti tipologie di intervento, così come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, commi 85 e 86 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato:
 - a) Interventi di ricerca fondamentale;
 - b) Interventi di ricerca industriale;
 - c) Interventi di sviluppo sperimentale.
2. Nell'ambito di ogni progetto le attività di ricerca fondamentale e/o industriale, considerate cumulativamente, devono essere sempre preponderanti rispetto a quelle di sviluppo sperimentale, pena la non ammissione agli interventi di cui al presente avviso, laddove non venga ripristinato il corretto rapporto tra le due tipologie di attività senza che sia in alcun modo alterata la coerenza progettuale.

Art. 3

Soggetti ammissibili

1. Sono soggetti ammissibili a presentare domanda per gli interventi di cui al presente avviso:
 - Le imprese;
 - Le Università;
 - Gli Enti di ricerca, pubblici e privati, purché da atto costitutivo e/o statuto (ovvero documentazione equivalente) risulti che gli stessi svolgano principalmente attività di ricerca;
 - Gli Organismi di ricerca (pubblici e privati), così come definiti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'art. 2, comma 83 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014.
2. I soggetti di cui al comma 1. devono parimenti avere sede o stabile organizzazione sul territorio nazionale e, all'atto della presentazione della domanda, devono altresì rispettare le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 5, del D.M. 593/2016, confermate anche al punto 2.4 delle "Linee guida al D.M. 593/2016" citate in premessa.
3. Per la definizione di PMI si applicano i criteri stabiliti nell'Allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, richiamato in premessa.
4. La stessa proposta progettuale non può essere presentata in entrambe le sezioni 1 e 2 del bando PRIMA.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

5. Un coordinatore (inteso come persona e non come istituzione) non può presentare più di una proposta all'anno ai bandi PRIMA, indipendentemente dalla sezione.

Art. 4

Costi ammissibili

1. Sono ammissibili agli interventi di cui al presente avviso tutti i costi individuati dall'art. 6 del D.M. 593/2016, riportati al punto 2.5, lettere a), b), d), e) delle "Linee guida al D.M. 593/2016".
2. Per la realizzazione delle attività progettuali i soggetti di cui al precedente art. 3 potranno avvalersi della collaborazione esterna prestata da soggetti pubblici e/o privati, a titolo gratuito ovvero prevedendo la seguente modalità di classificazione dei relativi costi, nel rispetto della normativa di settore:
 - a. Per attività di consulenza. Tale tipologia di voce di spesa ricomprende le attività con contenuto di ricerca o progettazione commissionate a terzi;
 - b. Per prestazioni di terzi. Tale tipologia di voce di spesa ricomprende le prestazioni di carattere esecutivo, senza contenuto di ricerca o progettazione, commissionate a terzi.

Art. 5

Disponibilità finanziarie

1. Per le finalità indicate all'art. 1 del presente avviso, il MUR ha previsto uno stanziamento massimo complessivo di Euro 7.000.000,00, nella forma di contributo in conto capitale (contributo alla spesa "C.S."), a valere sulle disponibilità del fondo FIRST per l'anno 2021.
2. I fondi FIRST saranno utilizzati come previsto dalle "Procedure per il finanziamento dei progetti internazionali ex art. 18 D.M. n. 593 del 26 luglio 2016" (le "Procedure") citate in premessa, adottate con D.D. n. 155 del 15 marzo 2018, con particolare riferimento al paragrafo 2.3 delle stesse.

Art. 6

Forme e intensità delle agevolazioni

1. Per il finanziamento dei progetti presentati dai proponenti italiani su questo avviso, il MUR interviene fino ad un importo massimo per singolo progetto ritenuto ammissibile, indipendentemente dal numero dei partner coinvolti nelle attività progettuali dello stesso, pari a:
 - a) Euro 500.000,00 nel caso in cui il coordinatore del progetto sia italiano.
 - b) Euro 350.000,00 nel caso in cui il coordinatore del progetto non sia italianoEventuali richieste finanziarie superiori a tali importi saranno, pertanto, ridotte fino a suindicati valori massimi consentiti.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

2. Il finanziamento MUR, entro i limiti dell'importo massimo stabiliti al precedente punto 1., è concesso a valere sui fondi FIRST nella forma del contributo in conto capitale secondo le intensità previste dall'art. 18, comma 9, del D.M. 593/2016, richiamate nell'art. 3.7 delle citate Linee guida al D.M. 593/2016, di seguito riportate:
- a) Per le imprese, gli enti di ricerca privati (che non abbiano i requisiti di organismo di ricerca) e tutti gli altri soggetti privati, tranne quelli individuati nella successiva lettera b):
 - a.1) Ricerca fondamentale: 20% dei costi ammissibili;
 - a.2) Ricerca industriale: 20% dei costi ammissibili;
 - a.3) Sviluppo sperimentale: 10% dei costi ammissibili.Per i progetti presentati da piccole e medie imprese, l'intensità del contributo in conto capitale aumenta del 10% per le medie imprese e del 20% per le piccole imprese.
 - b) Per le università, gli enti pubblici di ricerca, gli organismi di ricerca (pubblici e privati) e gli altri soggetti pubblici:
 - b.1) Ricerca fondamentale: 70% dei costi ammissibili;
 - b.2) Ricerca industriale: 50% dei costi ammissibili;
 - b.3) Sviluppo sperimentale: 25% dei costi ammissibili.

Art. 7

Modalità e termini di presentazione domande

1. La domanda di finanziamento si compone di due parti:
 - a. Una parte internazionale da redigere e presentare direttamente alla Struttura di Gestione del bando PRIMA con scadenza il 24/04/2021 alle ore 17.00 in conformità con il bando internazionale dalla stessa pubblicato che, nel caso specifico, è strutturato in due fasi successive.
 - b. Una parte nazionale da redigere in conformità a quanto previsto dai paragrafi 4.1 e 4.2 delle Procedure, utilizzando esclusivamente la relativa modulistica ivi indicata e ricompresa in allegato, e da presentare al MUR entro e non oltre la stessa scadenza della prima fase del bando internazionale, ovvero il 24/04/2021 alle ore 17.00, tramite la piattaforma internet <https://banditransnazionali-miur.cineca.it>.
3. Resta inteso che la documentazione nazionale da presentare per la seconda fase del bando sarà richiesta dal MUR ai soli partecipanti risultati eleggibili, con riferimento al paragrafo 4.4 delle Procedure, e vincitori della prima fase che risulteranno inseriti nella *Ranking List* redatta a valle dell'esito favorevole della valutazione tecnico-scientifica condotta dalla Struttura di Gestione internazionale e, da questa, trasmessa al MUR, con riferimento al paragrafo 4.5 delle Procedure.
4. In ossequio alle disposizioni di cui al paragrafo 4.3 delle Procedure, la mancata presentazione della domanda di finanziamento, l'assenza sulla stessa di rituale sottoscrizione del legale rappresentante o di chi sia abilitato alla firma in virtù di procura speciale alla firma, ovvero altro atto normativamente riconosciuto utile allo scopo, sono motivi di esclusione dal finanziamento e determineranno l'automatica ineleggibilità del soggetto richiedente. Sono parimenti escluse le domande trasmesse oltre la scadenza e con modalità difformi da quelle stabilite dal presente Avviso integrativo, indicate al precedente comma 1., sub b..



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

5. Nel caso in cui il programma PRIMA dovesse modificare la data di chiusura del bando internazionale, anche la scadenza per la presentazione della documentazione nazionale si intenderà modificata in egual maniera.
6. Tutta la documentazione trasmessa dai partecipanti sarà utilizzata dal MUR esclusivamente per l'espletamento degli adempimenti di cui al presente avviso.
7. I proponenti debbono fornire in qualsiasi momento, su richiesta del MUR, tutti i chiarimenti, le notizie e la documentazione ritenuti necessari dal Ministero stesso.

Art. 8

Erogazione finanziamenti

1. Il contributo concesso sarà erogato secondo le modalità previste dall'art. 16 del D.M. 593/2016 e dai paragrafi 4.7, 4.8 e 4.9 delle Procedure.
2. Su richiesta dei beneficiari, visto l'art. 4.9.1 delle Procedure Operative, potrà essere erogata un'anticipazione non superiore a:
 - 80% del contributo concesso per i soggetti pubblici;
 - 50% del contributo concesso per i soggetti privati.
3. Per tutti i soggetti beneficiari di natura privata la richiesta ovvero l'erogazione dell'anticipazione deve essere garantita da fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata al soggetto interessato in conformità allo schema approvato dal Ministero con specifico provvedimento.
L'anticipazione eventualmente erogata a ciascuno dei soggetti beneficiari che ne abbia fatto richiesta, sarà trattenuta sulle rispettive e successive erogazioni a SAL, fino alla concorrenza dell'intero importo anticipato.
4. La parte rimanente del contributo concesso, sarà erogata a seguito di positiva verifica degli stati di avanzamento del progetto e delle rendicontazioni, da effettuare secondo quanto previsto dal paragrafo 4.9 delle Procedure.
5. Ciascuna erogazione è subordinata all'effettiva disponibilità delle risorse.
6. Il MUR, laddove ne ravvisi la necessità, potrà procedere al recupero delle somme erogate attraverso:
 - Il fermo amministrativo ex art. 69 R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, a salvaguardia dell'eventuale compensazione mediante somme a favore del beneficiario maturate su altri progetti finanziati o ad altro titolo presso questa o altra Amministrazione.
 - La revoca delle agevolazioni e il recupero delle somme erogate attivando le procedure di iscrizione al ruolo previste dall'art. 6, comma 6 bis del Capo IV del D.L. 14 marzo 2005, n. 35 convertito con L. 14 maggio 2005 n. 80.

Art. 9



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

Varianti

1. Sono ammesse variazioni soggettive e oggettive dei progetti, con le seguenti limitazioni:
 - Nella fase internazionale del bando, ovvero prima dell'approvazione della graduatoria e dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento da parte degli organi competenti del programma PRIMA, possono essere apportate modifiche alle proposte presentate in ossequio ai criteri riportati nel bando internazionale, così come previsto dall'art. 14, comma 4, del D.M. 593/2016 e nel rispetto delle norme nazionali di legge, regolamentari e dell'Avviso.
 - Nella fase nazionale del bando, ovvero dopo l'approvazione della graduatoria e dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento da parte degli organi competenti del programma PRIMA, dovranno essere rispettate le condizioni fissate dall'art. 14, commi 1,2 e 4 del D.M. 593/2016, previste nel paragrafo 3.2.1 delle Linee Guida al D.M. 593/2016, altresì ricomprese nel paragrafo 4.6 delle Procedure. Resta inteso che non potranno essere introdotti soggetti nuovi nel partenariato rispetto a quelli che abbiano presentato domanda in risposta al presente avviso.
 - Nella fase in itinere dovranno essere rispettate le condizioni fissate dall'art. 14, commi 1 e 3 del D.M. 593/2016, previste nel paragrafo 3.6.3 delle Linee Guida al D.M. 593/2016, altresì ricomprese nel paragrafo 4.10 delle Procedure.

Art. 10

Responsabile del procedimento istruttorio

1. Il Responsabile del Procedimento istruttorio è la Dirigente Dott.ssa Silvia Nardelli, e-mail silvia.nardelli@miur.it, tel. 06 97727052 .
2. Per i soli aspetti di natura internazionale, si possono richiedere informazioni all'Ing. Aldo Covello - aldo.covello@miur.it e alla Dott.ssa Chiara Gliozzi – chiara.gliozzi@miur.it.
3. Il presente avviso, unitamente alla documentazione richiamata, è pubblicato sul sito del MUR.

IL DIRETTORE GENERALE

(Art. 11, co. 1, D.P.C.M.164/2020)

Dott. Vincenzo Di Felice

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

ALLEGATO

Informativa sul trattamento dei dati personali (Art. 13 del Regolamento UE 679/2016)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

Titolare del trattamento dei dati

Il Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'Università e della Ricerca, con sede in Roma presso Via Michele Carcani, n. 61, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, email dgric.ufficio2@miur.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. n. 2 del 30 ottobre 2020 nel dott. Angelo Siddi – Dirigente presso l'Ufficio II della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore.
E-mail: RPD@miur.it.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali raccolti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali e per adempimenti legati ad obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6.1 del citato regolamento, ossia nei casi di:

- consenso espresso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per una o più specifiche finalità;
- esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o l'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso;
- adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento;
- salvaguardia degli interessi vitali dell'interessato o di un'altra persona fisica;
- l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del Responsabile del Trattamento.

I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

Obbligo di conferimento dei dati

Il trattamento dati è obbligatorio qualora l'origine del trattamento dei dati risieda in una norma di legge, nell'adempimento di un contratto, ovvero nella soddisfazione di una richiesta dell'interessato.

Qualora il conferimento al trattamento dei dati personali non costituisca obbligo di legge o contrattuale, il mancato conferimento dei dati da parte dell'interessato potrebbe dare luogo all'impossibilità di effettuare l'erogazione richiesta.

Destinatari del trattamento

I dati personali raccolti sono trattati dal personale del Ministero, che agisce sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine a finalità e modalità del trattamento medesimo.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;
- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali, raccolti e trattati secondo la presente Informativa, verranno conservati dal Titolare della prestazione richiesta, per il tempo necessario all'attività, ed in ogni caso per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Un trattamento di dati che si protragga oltre la scadenza temporale connessa, deve quanto meno essere preceduto da una nuova informativa ed essere sottoposto, ove richiesto, al consenso dell'interessato.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di reclamo

Gli interessati, nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016, hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

Processo decisionale automatizzato

In presenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016. 12



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

(Art. 14 del Regolamento UE 679/2016)

Il Ministero dell'Università e della Ricerca, in qualità di Titolare del trattamento, desidera, con la presente informativa, fornirLe informazioni circa il trattamento dei dati personali che La riguardano.

Titolare del trattamento dei dati

Titolare del trattamento dei dati è il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con sede in Roma presso via Michele Carcani n. 61, 00153 Roma, al quale ci si potrà rivolgere per esercitare i diritti degli interessati, email: dgric.ufficio2@miur.it.

Responsabile della protezione dei dati

Il Responsabile per la protezione dei dati personali del Ministero dell'università e della ricerca è stato individuato con D.M. n. 2 del 30 ottobre 2020 nel dott. Angelo Siddi – Dirigente presso l'Ufficio II della Direzione generale per la programmazione, il coordinamento e il finanziamento delle istituzioni della formazione superiore.

E-mail: RPD@miur.it.

Finalità del trattamento e base giuridica

I dati personali acquisiti saranno trattati, conservati ed archiviati dal Ministero per adempimenti operativi, amministrativo-contabili e/o di altra natura connessi alla gestione delle attività istituzionali e per adempimenti legati ad obblighi di legge, in coerenza con le finalità previste dal Regolamento UE 679/2016, ossia proteggere i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche con particolare riguardo al diritto alla protezione dei dati personali ed alla libera circolazione degli stessi nell'Unione Europea, e per gli adempimenti legati ad obblighi di legge.

I dati verranno trattati con modalità, prevalentemente, informatiche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori del Titolare o del Responsabile del Trattamento.

I dati non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicità e trasparenza dei dati.

Categorie di dati trattati

Il trattamento dei dati personali sarà svolto con le modalità prevalentemente informatiche e telematiche.

Destinatari del trattamento

I dati trattati potranno essere comunicati a tutti i soggetti interessati al corretto svolgimento dell'iter procedimentale, anche mediante la messa a disposizione o consultazione.

Trasferimento di dati personali verso paesi terzi o organizzazioni internazionali

Qualora sia previsto il trasferimento dei dati ad un destinatario in un paese terzo (extra UE) o a un'organizzazione internazionale, il Titolare del trattamento si impegna ad indicare all'interessato:

- se esista o meno una decisione di adeguatezza della Commissione UE (ovvero se la Commissione ha deciso che il paese terzo, o l'organizzazione internazionale in questione



Ministero dell'Università e della Ricerca

Segretariato Generale
Direzione generale per la ricerca

garantiscono un livello di protezione adeguato). In tal caso il trasferimento non necessita di autorizzazioni specifiche;

- in mancanza di quanto sopra, deve indicare le garanzie più appropriate con i mezzi per ottenere una copia di tali dati o del luogo dove sono stati resi disponibili.

Periodo di conservazione dei dati personali

I dati personali raccolti e trattati secondo la presente Informativa verranno conservati dal Titolare per il periodo necessario per l'erogazione del servizio, e, in ogni caso, per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali dell'Amministrazione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento.

Diritti degli interessati

L'interessato ha diritto di chiedere al titolare del trattamento dei dati:

- l'accesso ai propri dati personali disciplinato dall'art. 15 del Regolamento UE 679/2016;
- la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento previsti rispettivamente dagli artt. 16, 17 e 18 del Regolamento UE 679/2016;
- la portabilità dei dati (diritto applicabile ai soli dati in formato elettronico) disciplinato dall'art. 20 del Regolamento UE 679/2016;
- l'opposizione al trattamento dei propri dati personali di cui all'art. 21 del Regolamento UE 679/2016.

Diritto di Reclamo

Gli interessati nel caso in cui ritengano che il trattamento dei dati personali a loro riferiti sia compiuto in violazione di quanto previsto dal Regolamento UE 679/2016 hanno il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento UE 679/2016 stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento UE 679/2016.

Fonte da cui hanno origine i dati personali e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati

Le Fonti da cui hanno origine i dati personali sono banche dati internazionale e nazionali, da cui il Ministero acquisisce informazione per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.

- Le modalità del trattamento cui sono destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel Regolamento UE 679/2016.

Processo decisionale automatizzato

In presenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 22 del Regolamento UE 679/2016.